

**Bando di iscrizione al corso biennale (2017 – 2019)
di specializzazione in diritto delle persone, delle relazioni familiari e dei
minorenni, istituita dall'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia
in convenzione con il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Roma
Tre
e con la Scuola Superiore dell'Avvocatura**

Art.1. Iscrizione.

E' aperta l'iscrizione, al Corso della Scuola di Alta Formazione Specialistica in Diritto di Famiglia per il biennio 2017/2019, istituita dall' Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia (ONdiF) in convenzione con il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Roma Tre (Roma 3) e con la Scuola Superiore dell'Avvocatura (SSA) con le modalità stabilite nel presente bando approvato dal Comitato di gestione della Scuola.

Possono accedere al corso gli Avvocati iscritti all'Albo da almeno 5 anni.

Il numero massimo di partecipanti è stabilito in 60 per la sede centrale e di 30 presso eventuali altri sedi regionali.

Il corso verrà attivato con un numero minimo di 40 iscritti per la sede centrale e di 20 per le altre eventuali sedi.

Art. 2. Scopo istituzionale del corso.

La Scuola di Specializzazione ha lo scopo di sviluppare l'insieme delle attitudini e delle competenze caratterizzanti la professionalità degli Avvocati familiaristi e intende assicurare alta formazione e qualificazione professionale degli Avvocati che si occupano di diritto delle persone, delle relazioni familiari e dei minorenni, ai sensi della vigente normativa con particolare riferimento alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, del Regolamento per le specializzazioni approvato dal Ministro di Giustizia il 12 agosto 2015, per la parte ancora vigente e come sarà modificata, nonché di ogni ulteriore Regolamento vigente o normativa sopravvenuta relativa alla formazione dell'Avvocatura nell'area, salva la necessità di adeguamenti di legge.

L'organizzazione e gestione di corsi di alta formazione conformi ai requisiti previsti nel regolamento ministeriale e finalizzati a conseguire un attestato di frequenza che possa - eventualmente e se concordato - produrre gli effetti di cui all'art. 14 del D.M. 144/2015, preso atto che in data 16 dicembre 2016 il Consiglio Nazionale Forense ha deliberato, nella seduta amministrativa plenaria, che prenderà in considerazione l'attestato di frequenza ai predetti corsi ai fini dell'iscrizione all'albo/elenco degli specialisti allorché sarà costituito, compatibilmente con il quadro normativo e giurisprudenziale vigente.

Art. 3. Durata del corso di studi e delle esercitazioni.

La Scuola ha la durata di due anni, con inizio dal settembre 2017 e termine al luglio 2019, con n° 12 moduli a cadenza mensile circa, della durata, ognuno, di almeno ore 10, per complessive ore 240, di cui non meno di 180 ore di lezione "frontale" e le altre ore dedicate ad esercitazioni, dibattiti, role play, approfondimenti seminariali, convegni, eventi di alta formazione.

Le lezioni si svolgeranno in linea di massima il venerdì e il sabato, una volta al mese.

Il calendario delle lezioni sarà pubblicato sul sito di ONDiF, nonché di SSA e di Roma3 che aderiranno al presente Regolamento, entro l'inizio dell'anno di lezione.

Alle lezioni, presso la sede centrale, parteciperà un coordinatore e tutor d'aula che sarà indicato da ONDiF, di concerto con SSA e ROMA3, scelto tra Avvocati cassazionisti.

Alle lezioni presso le sedi periferiche il ruolo del coordinatore e tutor d'aula sarà svolto dal rappresentante regionale di ONdiF o da persona da lui delegata, socio dell'Osservatorio.

Il passaggio dal primo al secondo anno di corso e l'ammissione all'esame finale attestante la frequentazione del corso biennale sono subordinati al giudizio favorevole del Comitato di gestione.

Nel caso di giudizio sfavorevole, l'Avvocato ammesso potrà ripetere l'anno di corso una sola volta.

È previsto un esame scritto e orale a fine di ogni anno di corso. Il mancato superamento della prova finale del I° anno preclude la frequenza del II° anno di corso.

Le prove consistono nella predisposizione di un atto o di un parere e nella trattazione orale di almeno tre argomenti approfonditi durante il corso.

La Commissione di esame – nominata presso la sede centrale dal Comitato scientifico – è composta da tre membri: un avvocato, che presiede la Commissione, un magistrato e un professore universitario. La Commissione può essere scelta

tra i docenti del corso e viene nominata almeno un mese prima del calendario delle prove finali, che viene pubblicato sul sito di ONDiF, della SSA e Roma 3, insieme ai componenti della Commissione. Sono nominati anche tre commissari supplenti: un avvocato, un magistrato e un docente universitario. I componenti supplenti interverranno in caso di impedimento dei componenti effettivi.

Ciascuno dei componenti della Commissione esprimerà il proprio voto per ogni singola prova in decimi. L'esito dell'esame sarà positivo laddove il candidato abbia conseguito una valutazione uguale o superiore a 18/30 in ogni prova, scritta e orale.

All'esito positivo dell'esame finale seguirà il rilascio dell'attestazione comprovante l'avvenuta proficua e continuativa frequenza della Scuola e l'alta formazione specialistica conseguita, sia presso la sede centrale e sia presso le sedi periferiche.

L'attestato di conseguimento di alta formazione specialistica non costituisce titolo automatico per l'iscrizione ad uno degli albi/elenchi di specialisti, allorché verranno istituiti, fermo quanto deliberato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 16 dicembre 2016, di cui all'art. 1, n. 3.

Art. 4. Frequenza.

È obbligatoria la frequenza ad almeno l'80% del monte ore biennale complessivo. Non sono possibili ulteriori assenze anche giustificate.

Nell'ipotesi che, per gravi motivi, non sia più possibile al partecipante la frequenza, questi potrà chiedere al Comitato di gestione di sospendere la frequentazione ed essere ammesso a frequentare il successivo biennio della Scuola, fermo restando che il Partecipante resta obbligato al pagamento dell'intero corso di formazione biennale.

La rilevazione delle presenze, sotto la responsabilità del coordinatore e tutor d'aula sarà effettuata a inizio e fine di ogni giornata di corso con firma che dovrà essere apposta personalmente dal Partecipante o con altro sistema informatico di rilevazione delle presenze.

Il mancato rispetto del Regolamento costituisce giusta causa per il Comitato di gestione della Scuola di esclusione del Partecipante dal corso.

Al termine di ciascun anno del Corso potrà essere rilasciato, a richiesta dell'interessato un attestato di mera frequenza con specifica delle ore di effettiva partecipazione.

Art. 5. Piano degli studi.

I moduli formativi sono quelli indicati nell'allegato programma definitivo (allegato A), con le date ed il corpo docente per ogni modulo.

Art. 6. Sede del corso biennale.

Le attività didattiche della Scuola si svolgono presso l'Università di Roma 3, Dipartimento di Giurisprudenza, in conformità al programma formativo e sulla base del calendario di cui all'art. 3.

Art. 7. Domanda di ammissione e di iscrizione.

Le domande di ammissione al Corso Nazionale dovranno essere presentate, in conformità al modello (allegato B), entro il 1° settembre 2017. Solo se entro tale data saranno raggiunte almeno quaranta domande, dal 10 settembre e sino al 15 settembre 2017 potranno essere presentate le domande per il corso in *streaming* regionale, che saranno esaminate se raggiungeranno almeno il numero di venti. Le domande devono essere presentate mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo p.e.c.: scuola.osservatoriodirittofamiglia@pec.giuffre.it

L'iscrizione deve essere perfezionata, entro e non oltre 48 ore dalla comunicazione di ammissione alla Scuola, con il pagamento della prima rata. Tale comunicazione perverrà a mezzo p.e.c. e con lo stesso mezzo il partecipante, nelle successive 48 ore, invierà copia della contabile bancaria recante il bonifico effettuato. In difetto l'iscrizione si riterrà rinunciata, fermo restando che il Partecipante rimarrà comunque tenuto a corrispondere l'importo di €. 100,00 (cento/00) a rifusione delle spese sostenute dalla Scuola.

Il mancato tempestivo pagamento entro la data fissata è giusta causa di esclusione dalla Scuola e non esonera dal pagamento né di quella rata né delle successive.

Art. 8. Quota di iscrizione al corso.

La presentazione della domanda di ammissione dovrà essere accompagnata da un versamento della somma di € 100,00=, a titolo di spese di segreteria.

Entro giorni otto dalla comunicazione di ammissione al corso, da parte del direttore della Scuola, il candidato dovrà effettuare il pagamento della tassa di iscrizione al primo anno, pari ad €. 1.000,00= (mille/00) oltre Iva

Entro il 31/7/2018, dovrà inoltre effettuare la tassa di iscrizione al secondo anno, pari anch'essa ad €. 1.000,00= oltre Iva

Art. 9. Valutazione dei titoli di preferenza per l'ammissione al Corso centrale e regionale.

Costituiscono titoli di preferenza per l'ammissione:

- a) il conseguimento della laurea in giurisprudenza con il massimo dei voti e lode (10 punti), con il punteggio da 105 a 110 (5 punti), da 100 a 105 (2 punti);
- b) il possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale avanti alle giurisdizioni superiori (15 punti);
- c) la consolidata esperienza nel settore delle controversie in materia di diritti delle persone, delle relazioni familiari e dei minorenni (20 punti);
- d) l'antecedente partecipazione ai corsi ed eventi già tenuti dalla Scuola dell'Osservatorio sul Diritto di Famiglia o da altre istituzioni forensi o università (25 punti)
- e) le pubblicazioni scientifiche in materia del candidato (25 punti).

A parità di punteggio prevarranno nell'ordine:

- la maggiore anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati;
- la data della domanda di iscrizione.

Viene istituita una commissione composta dal Presidente di Ondif, dal Direttore generale, dal Vice Direttore generale, da un membro nominato da Roma3 e da un membro nominato dal CNF, che esaminati i titoli preferenziali, formerà una graduatoria che sarà comunicata entro il 15 settembre 2027 ai candidati mediante pec.

Se le domande di iscrizione ai corsi periferici, in collegamento diretto con la sede centrale, supereranno le 40 domande si procederà nello stesso modo.

Art. 10. Comunicazioni.

Ogni comunicazione tra la Direzione della Scuola, i candidati e gli iscritti dovrà eseguirsi a mezzo di posta elettronica certificata, utilizzando l'apposita p.e.c. di ONDiF (Art. 7) e la p.e.c. indicata dall'iscritto nella domanda.

Art. 11. Rinvio e regime transitorio.

Per quanto non regolato nel presente bando si rinvia alle convenzioni con SSA e Roma3 e al regolamento della Scuola sottoscritto con SSA, pubblicate sul sito di ONDiF, della SSA e di Roma3.

La Scuola e i relativi programmi potranno essere soggetti nell'organizzazione e nello svolgimento alle modifiche che si renderanno necessarie per il loro migliore svolgimento, alle modifiche normative e giurisprudenziali avvenute e per la conformità alla normativa sulle specializzazioni forensi.

Roma, il 27 giugno 2017

Per il Comitato di gestione,
Il Direttore: Avv. *Giancarlo Savi*

Per il Comitato scientifico,
Il Presidente: Avv. Prof. *Claudio Cecchella*